

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1573, 288, 337, 426 e 684-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BARRA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (n. 1573)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (n. 288)

d'iniziativa del senatore BARTOLOMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1972

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (n. 337)

d'iniziativa dei senatori ARENA, BALBO, BONALDI, BROSIO, PREMOLI e ROBBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato (n. 426)

d'iniziativa dei senatori CUCINELLI e VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1972

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (n. 684)

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, VIVIANI, CUCINELLI, ZUCCALA, ALBERTINI, LICINI, MAROTTA, BERMANI, CORONA, DE MATTEIS e CAVEZZALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1972

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1975

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge all'esame dell'Assemblea, e per i quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge governativo n. 1573, iniziative legislative sostanzialmente non dissimili nell'impostazione generale e nei principi ispiratori, attengono alla modifica dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (funzioni, governo interno, carriere ed organico) materia tuttora disciplinata dalla normativa del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, che nel corso degli anni ha subito solo parziali e non rilevanti modifiche, in un contesto frammentario e certamente non organico di norme legislative, fra le quali è marginalmente rilevante la legge n. 519 che risale al 20 giugno 1955. Legislazione quindi vetusta, non più in armonia con le finalità e caratteristiche funzionali dell'Istituto stesso, e quindi pregiudizievole per i suoi compiti d'istituto.

Va inoltre sottolineato che all'Avvocatura dello Stato non è stato possibile applicare neppure i nuovi principi informativi del riordino e riassetto delle carriere dell'amministrazione dello Stato in quanto disancorata dalle norme di delega di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 249, stante la stretta connessione di funzioni con quelle della magistratura ordinaria ed amministrativa, tanto che gli avvocati dello Stato sono, con disposizione di carattere generale (articolo 23 testo unico 30 ottobre 1933 n. 1611) equiparati nelle qualifiche, ai magistrati dell'ordine giudiziario.

Ciò premesso, al fine di poter adeguatamente considerare le modifiche introdotte nel disegno di legge, anche con criterio comparativo, sarà utile premettere in rapida sintesi, l'esame della struttura e dell'ordinamento attuale dell'Avvocatura dello Stato che, come è noto, assicura la difesa in giudizio nonchè la consulenza alle amministrazioni dello Stato o ad esse equiparate, e la difesa del Governo nei giudizi di legittimità costituzionale (Articolo 20 legge 11 marzo 1953 n. 87).

L'Istituto si articola attualmente su un ruolo composto da 216 avvocati e 60 procu-

ratori. La carriera dei procuratori si svolge con la seguente progressione: sostituto procuratore, procuratore, procuratore capo con oltre quattro anni di anzianità e con corrispondenza per ognuna delle qualifiche ai soppressi gradi dal decimo al quinto. La carriera degli avvocati si svolge con la seguente progressione: sostituto avvocato, vice avvocato, sostituto avvocato generale, vice avvocato generale, ed al vertice dell'Istituto l'Avvocato generale dello Stato. La corrispondenza per le indicate qualifiche è con i soppressi gradi dal sesto al quarto, mentre i vice avvocati generali, di nomina governativa, rivestono il soppresso grado terzo e l'Avvocato generale l'ex grado secondo.

L'ingresso nel ruolo dei procuratori avviene per pubblico concorso, cui sono ammessi i laureati in giurisprudenza: il passaggio dal ruolo dei procuratori a quello degli avvocati avviene per concorso aperto anche ad altre categorie (magistrati ordinari o amministrativi, avvocati liberi professionisti).

L'Istituto è ripartito su Avvocature distrettuali che sono dirette da un sostituto avvocato generale con funzioni di avvocato distrettuale. Alle Avvocature distrettuali sono destinati, oltre all'avvocato distrettuale, vice avvocati, sostituti avvocati e procuratori di ogni qualifica.

I procuratori ed avvocati dello Stato svolgono una funzione che è sostanzialmente identica per tutte le qualifiche (patrocinio innanzi agli organi giurisdizionali ed attività consultiva generale) con « funzione tipicamente corrispondente a quella svolta dal libero Foro » (Consiglio di Stato ad. gen. 23 novembre 1967 n. 1237) con analogo rischio professionale, avendo la Corte costituzionale eliminato alcuni privilegi processuali su termini perentori e decadenze, onde l'avvocato dello Stato risponde personalmente come libero professionista, anche per colpa lieve.

Tale posizione invero mal si concilia con la concezione del testo unico del 1933, eminentemente improntato a principi rigorosamente gerarchici, e quindi con limitato spazio di autonomia, e su presupposti spesso inconciliabili con il libero giudizio nell'estrin-

secazione di una attività oggi pacificamente considerata professionale.

Tutti gli indicati disegni di legge riconoscono e si rendono interpreti, in termini non sostanzialmente differenziati, dell'esigenza di una riforma dell'ordinamento che svincolasse i procuratori e gli avvocati dello Stato da un lato dal rigore di uno svolgimento di carriera che, senza corrispondere a differenziate esigenze di funzioni, quali scaturenti dall'indubbia analogia della libera attività forense, null'altro ormai rappresenta che una progressione economica (onde l'opportunità di unificazione di alcune qualifiche, con la conseguente semplificazione di queste nei due ruoli) e che, dall'altro, garantisca il carattere prevalentemente professionale delle funzioni esercitate, anche mediante il riordino e disciplina dei poteri e attribuzioni degli organi collegiali di governo della categoria.

Altra urgente esigenza messa in luce, in una stessa comune valutazione nei disegni di legge 1573, 288, 337, 426 è costituita dalla necessità di adeguamento dell'organico in rapporto al notevolissimo aumento di lavoro in sede contenziosa e consultiva. Essa peraltro appare evidente se solo si consideri che attualmente il numero complessivo dei posti di avvocato e procuratore (276 dopo il limitatissimo aumento apportato dalla legge 14 novembre 1962 n. 1609) è praticamente fermo ai livelli di circa cinquanta anni fa, in quanto superiore di appena il 12,3 per cento della dotazione organica stabilita dal regio decreto 1° maggio 1925 n. 581, dopo la soppressione dell'ufficio legale delle Ferrovie dello Stato ed il passaggio delle relative attribuzioni all'Avvocatura dello Stato, di contro al notevole aumento di lavoro prevedibile per l'entrata in pratica funzione dei Tribunali amministrativi, le attribuzioni di difesa per i giudizi di legittimità costituzionale e per il contenzioso conseguente all'ordinamento regionale e alla legislazione del lavoro.

A ciò devono aggiungersi le prossime conseguenze delle norme riduttive dell'organico per effetto delle disposizioni legislative sull'esodo dei combattenti.

Tanto premesso è opportuno esaminare in maggior dettaglio le linee del disegno di legge n. 1573 di iniziativa governativa, che in definitiva va considerato come un'equilibrata sintesi delle altre iniziative parlamentari, per poi esaminare, negli aspetti più rilevanti, il testo licenziato dalla Commissione.

Esso si articola nei seguenti punti essenziali:

1) le qualifiche esistenti nell'ambito del ruolo dei procuratori dello Stato sono soppresse e sostituite con quattro classi di stipendio attribuite per anzianità e salvo demerito, nell'ambito dell'unica qualifica di procuratore dello Stato;

2) per l'accesso dei procuratori al ruolo degli avvocati, pur conservandosi lo sbarramento del pubblico concorso, viene istituito un esame di idoneità per posti riservati;

3) nell'ambito della carriera degli avvocati dello Stato vengono soppresse le qualifiche di sostituto avvocato e di vice avvocato e sostituite con due classi di stipendio nell'ambito dell'unica qualifica di avvocato;

4) vengono mantenute le qualifiche di sostituto avvocato generale e vice avvocato generale, che sono attribuite, per la qualifica di vice avvocato generale — previa deliberazione del Consiglio dei ministri — nel limite dei posti disponibili. Tuttavia si prevede che, salvo demerito, venga attribuito il trattamento economico dei sostituti avvocati generali e quello dei vice avvocati generali, rispettivamente agli avvocati dello Stato con sette anni di anzianità nella seconda classe di stipendio, e ai sostituti avvocati generali con otto anni di anzianità nel trattamento economico relativo;

5) viene introdotto il requisito di cinque anni di anzianità nella qualifica di sostituto avvocato generale per il conferimento delle funzioni ad avvocato distrettuale.

Alle avvocature distrettuali possono essere destinati, oltre al sostituto avvocato generale con funzioni di avvocato distrettuale ed avvocati e procuratori dello Stato, anche altri sostituti avvocati generali.

In via transitoria, tuttavia, gli attuali sostituti avvocati generali possono essere desti-

nati alle avvocature distrettuali esclusivamente a domanda;

6) l'attuale Commissione permanente per il personale viene trasformata in Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato, la cui composizione diventa parzialmente elettiva, cui sono affidate specifiche attribuzioni relative alla carriera dei componenti l'Avvocatura;

7) è previsto un incremento dell'organico che sale ad una complessiva consistenza di 310 unità.

Tanto premesso occorre procedere ad una disamina delle più rilevanti e significative modifiche introdotte col testo della Commissione.

Particolare rilevanza assume, rispetto al testo del Governo, la modifica del sistema di accesso alla carriera di avvocato dello Stato, che la commissione ritiene di avere armonizzato con quello adottato per le carriere similari e che del pari esigono rigorosa selezione, senza pregiudizio dell'alta qualificazione professionale richiesta per l'Avvocatura ed assicurata mediante un sereno, ma non esasperato rigore, onde non scoraggiare l'accesso all'Istituto tenuto conto che i concorsi per accedervi sono tra i più ardui nell'ambito dell'ordinamento statale, di contro all'attuale limitata prospettiva di carriera per effetto della saturazione dei ruoli in corrispondenza delle qualifiche più elevate, che sostanzialmente da alcuni anni ha eliminato il carattere competitivo della carriera rispetto ad altre categorie per le incentivazioni a queste concesse, e che minaccia di inaridire le fonti di reclutamento, con palmarie pregiudizio della funzionalità dell'Istituto.

Va altresì considerata, su altro piano, l'opportunità di non creare per tale importante organo ausiliario del Governo, una posizione deteriore rispetto a quella dei magistrati e non vanificare l'equiparazione e l'uniformità di indirizzo delle carriere, tradizionalmente assimilate, per costante indirizzo del legislatore. Attualmente, infatti, il passaggio dal ruolo di procuratore a quello di avvocato avviene per concorso: diverso sistema è

invece previsto dallo stato giuridico dei magistrati ordinari non ponendo il vigente ordinamento giudiziario alcuno sbarramento orizzontale e di carriera per l'accesso alle qualifiche superiori.

Il testo del Governo non ha ignorato tale problema, ma, pur innovando la vigente normativa, ha adottato una soluzione che alla Commissione, pur condividendone il motivo ispiratore, è sembrata inefficace per superare la tendenza sempre più manifesta di scarsa partecipazione di candidati alla carriera dell'Avvocatura dello Stato.

Sotto tale angolazione la Commissione ha ritenuto preferibile sostituire l'« esame di idoneità » con il « giudizio di promuovibilità » secondo graduatoria di merito e nell'ambito dei posti disponibili ed accantonati in rapporto paritetico con quelli messi a concorso, tenendo presente che la soluzione adottata si avvicina, sia pure con un sistema molto più rigido e restrittivo, allo stato giuridico dei magistrati ordinari.

Conseguentemente all'indicata modifica (abolizione dell'esame di idoneità) l'articolo 7 andava soppresso: tuttavia la Commissione ha ritenuto di emendarlo adeguando la norma ad altro fine, e propriamente per innovare le prove di esame per il concorso ad avvocato dello Stato (nuova qualifica prevista dal disegno di legge in sostituzione di quella di sostituto avvocato) stabilite all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1948, numero 155, ritenendo superfluo lo svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano, e introducendo, nelle prove orali, il diritto del lavoro.

Ciò nel quadro delle pretermesse esigenze e per la considerazione che tale sistema concorsuale è più rigido del concorso per l'accesso ad altre carriere in quanto potrebbe definirsi di doppio grado, potendovi accedere esclusivamente candidati di maturata competenza ed anzianità professionale o che siano già in ruolo per essere acceduti per pubblico concorso nella stessa Avvocatura dello Stato o nella magistratura ordinaria o amministrativa. (Legge 20 giugno 1955, numero 519).

Poichè tuttavia la materia delle prove di esame, come la determinazione dei punteggi minimi di ammissibilità alle prove orali, costituiscono materia delicata e quanto mai opinabile per un giusto contemperamento di opposte esigenze, sarà sommamente utile l'orientamento che scaturirà dal dibattito in Assemblea per le definitive determinazioni dell'articolo.

Agli articoli 10 e 11 la Commissione ha ritenuto equo che agli avvocati dello Stato ed ai sostituti avvocati generali venisse attribuita la qualifica rispettivamente di sostituto avvocato generale e di vice avvocato generale: ciò in conformità di quanto dispone per i magistrati ordinari la legge 20 dicembre 1973, n. 828. Resta fermo che i vice avvocati generali, cui viene affidato l'incarico di coadiuvare l'Avvocato generale nella direzione dell'Istituto, sono sempre in numero di 15 e che l'incarico viene conferito previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La normativa degli articoli 16, 17 e 18 dispone la soppressione della Commissione permanente ed istituisce il Consiglio degli

avvocati e procuratori dello Stato, ne fissa i poteri, le attribuzioni ed il sistema elettorale, mutuando per quanto possibile i principi informativi dei Consigli degli ordini forensi.

L'indicata modifica attraverso la creazione del nuovo istituto, vivamente sollecitato unanimemente dagli avvocati e procuratori dello Stato, rappresenta l'aspetto particolarmente innovatore del disegno di legge e di notevole rilevanza politica poichè introduce nell'Avvocatura dello Stato il principio dell'autogoverno, che, come già evidenziato, praticamente assicura agli avvocati dello Stato la garanzia senza vincoli o preoccupazioni di gerarchia, dell'esercizio del mandato « secondo scienza e coscienza », mentre l'introduzione del potere di iniziativa della convocazione da parte di tre membri del Consiglio stesso ne assicura l'effettiva funzionalità.

Tanto premesso si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge nel testo licenziato dalla Commissione.

BARRA, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE *sul disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1573).*

21 maggio 1974

La Commissione bilancio e programmazione, nell'esprimere il proprio parere favorevole al disegno di legge, richiama quello già espresso sul disegno di legge n. 684, riguardante la stessa materia, per ribadire che la spesa deve essere contenuta nel limite di 250 milioni per l'anno finanziario 1974.

COLELLA

PARERE *sui disegni di legge: « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (288), d'iniziativa del senatore Bartolomei;*

« *Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (337), d'iniziativa dei senatori Arena ed altri;*

« *Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato » (426), d'iniziativa dei senatori Cucinelli e Viviani.*

23 gennaio 1973

La Commissione bilancio e programmazione ha esaminato congiuntamente i tre disegni di legge in quanto, pur nella loro diversità appaiono identici sotto il profilo finanziario, prevedendo tutti lo stesso onere e la medesima copertura.

Inoltre, la Commissione esprime parere favorevole sui provvedimenti subordinandolo alle seguenti condizioni:

a) che venga indicata la copertura anche per l'anno finanziario 1973, per il quale — al pari del precedente — è previsto, per la finalità perseguita dai disegni di leg-

ge, un accantonamento sul fondo globale di 250 milioni;

b) che in nessun caso la spesa derivante dai provvedimenti possa superare il limite degli accantonamenti previsti e cioè 250 milioni.

La Commissione, inoltre, trasmette l'avviso contrario del rappresentante del Governo, il quale ha fatto presente l'opportunità di soprassedere all'esame dei provvedimenti fino a quando la Camera dei deputati non abbia concluso quello su iniziative legislative analoghe.

COLELLA

PARERE *sul disegno di legge: « Modifiche dell'Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (684).*

13 febbraio 1973

La Commissione programmazione e bilancio comunica il proprio parere favorevole, con riferimento ai disegni di legge n. 288, 337, 426. Conseguentemente il parere è subordinato a queste condizioni:

a) che venga indicata la copertura anche per l'anno finanziario 1973, per il quale — al pari del precedente — è previsto, per la finalità perseguita dal disegno di legge, un accantonamento sul fondo globale di 250 milioni;

b) che in nessun caso la spesa derivante dal provvedimento possa superare il limite degli accantonamenti previsti, e cioè di 250 milioni. La Commissione, inoltre, trasmette l'avviso contrario del rappresentante del Governo, il quale ha fatto presente l'opportunità di soprassedere all'esame dei provvedimenti fino a quando la Camera dei deputati non abbia concluso quello su iniziative legislative analoghe.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Gli avvocati ed i procuratori dello Stato si distinguono in:

avvocato generale dello Stato;
vice avvocati generali dello Stato;
sostituti avvocati generali dello Stato;
avvocati dello Stato;
procuratori dello Stato.

Le qualifiche di vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

La tabella di equiparazione degli avvocati dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato B al testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Art. 2.

I procuratori dello Stato, oltre ad attendere alla trattazione degli affari loro affidati, espletano le funzioni di procura anche nelle cause trattate dagli avvocati dello Stato, secondo le disposizioni dei capi degli uffici ai quali sono addetti.

Art. 3.

Nell'ambito della qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita ai vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo successivo.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai pro-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

curatori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alle successive classi ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

Art. 4.

Nell'ambito della qualifica di avvocato dello Stato sono istituite due classi di stipendio.

La prima classe è attribuita ai vincitori dell'esame di idoneità e del concorso per esami ad avvocato dello Stato.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella prima classe.

Il passaggio alla seconda classe è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui al comma precedente.

Art. 5.

Per ogni quattro posti che si rendono disponibili nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato, per essere conferito mediante esame di idoneità riservato ai procuratori dello Stato, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Salva l'eventuale applicazione dell'articolo 31 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, nel nuovo testo risultante dall'articolo 8 del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico.**Identico.**Identico.*

Art. 4.

Identico.

La prima classe è attribuita ai vincitori del concorso per esami ad avvocato dello Stato ed ai procuratori dello Stato nominati avvocati.

*Identico.**Identico.*

Art. 5.

Per ogni due posti che si rendono disponibili nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito determinato dal Consiglio di cui all'articolo 14 della presente legge, ai procuratori dello Stato che alla data del provvedimento che indice lo scrutinio abbiano compiuto sette anni di servizio nella qualifica.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

la presente legge, gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni.

Qualora, alla data dell'emanazione del bando di concorso per i posti di cui al precedente comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante esame di idoneità risulti superiore al numero dei procuratori dello Stato che abbiano compiuto, a tale data, almeno quattro anni di servizio effettivo, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso.

Art. 6.

L'esame di idoneità ad avvocato dello Stato è bandito quando vi siano procuratori dello Stato i quali abbiano maturato l'anzianità prescritta nel primo comma del precedente articolo.

Il Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato tiene aggiornato l'elenco degli idonei, che vi sono iscritti secondo l'ordine cronologico determinato dalla data del decreto di approvazione delle singole graduatorie.

I procuratori dello Stato che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso pubblico sono dispensati dal partecipare all'esame di idoneità e sono iscritti nell'elenco generale degli idonei, con le modalità di cui al precedente comma, se già in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica od, in mancanza, al compimento di tale anzianità.

Gli iscritti in tale elenco conseguono la nomina ad avvocato dello Stato nel limite dei posti riservati ai sensi del precedente articolo.

Le nomine hanno decorrenza dalla data della iscrizione nell'elenco generale degli idonei, per i posti che si fossero già resi disponibili a tale data, o, altrimenti, dalla data in cui si verificano le singole vacanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Qualora, alla data dell'emanazione del provvedimento di cui al precedente comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.

Art. 6.

Lo scrutinio per la nomina ad avvocato dello Stato è indetto quando vi siano procuratori dello Stato i quali abbiano maturato l'anzianità prescritta dal primo comma del precedente articolo e secondo le vacanze di ruolo determinate ai sensi dell'indicato primo comma del precedente articolo 5.

Soppresso.**Soppresso.****Soppresso.****Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

L'esame di idoneità per la nomina ad avvocato dello Stato consta di prove scritte e orali.

Le prove scritte sono tre e consistono:

- 1) nella redazione di un atto defensionale in diritto privato e procedura civile;
- 2) nella redazione di un atto defensionale in diritto e procedura penale;
- 3) nella redazione di un atto defensionale in diritto amministrativo o in diritto costituzionale o in diritto tributario.

Le prove orali consistono:

1) in un esame sulle materie delle prove scritte nonchè sul diritto romano;

2) in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che la commissione deve assegnare a ciascun candidato ventiquattro ore prima.

Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di sette decimi in media nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali non si intendono superate se i candidati non abbiano conseguito almeno sette decimi in ciascuna di esse.

La commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, e da quattro sostituti avvocati generali dello Stato.

Funziona da segretario della commissione un avvocato dello Stato.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, come sostituito dall'articolo 2 del regio decreto 17 novembre 1936, n. 1854, e successive modificazioni.

Art. 8.

L'articolo 31 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« A non oltre la metà dei posti vacanti in ciascuna qualifica di avvocato dello Stato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

L'esame per la nomina ad avvocato dello Stato consta di prove scritte e orali.

Identico:

- 1) *identico;*
- 2) *identico;*
- 3) *identico.*

Identico:

1) in un esame sulle materie delle prove scritte compreso il diritto del lavoro nonchè sul diritto romano;

2) in una discussione su tema avente oggetto una questione controversa, che la commissione deve assegnare a ciascun candidato ventiquattro ore prima.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 8.

Identico:

« A non oltre il quarto dei posti vacanti in ciascuna qualifica di avvocato dello Stato

(Segue: *Testo del Governo*)

possono essere nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per i posti di vice avvocato generale sentito l'avvocato generale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri sentito il Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato:

a) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di due anni, ove si tratti di nomina ad avvocato dello Stato, e che, nell'esercizio forense, abbiano dato ottima prova di capacità professionale;

b) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di dieci anni e che nell'esercizio forense abbiano acquistato meritata fama, ove si tratti di nomina a sostituto avvocato generale o qualifiche superiori;

c) i magistrati amministrativi e della giustizia militare che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nella qualifica immediatamente superiore a quella dalla quale provengono.

Art. 9.

Le funzioni di avvocato distrettuale dello Stato sono conferite nel modo previsto dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1955, n. 519, a sostituti avvocati generali dello Stato che abbiano maturato l'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 10.

Gli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di sette anni nella seconda classe di stipendio conseguono, salvo demerito, il trattamento economico attribuito ai sostituti avvocati generali dello Stato, con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità; essi assumono, nell'ordine di ruolo, la qualifica di sostituto avvocato gene-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

possono essere nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per i posti di vice avvocato generale sentito l'avvocato generale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri sentito il Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato:

a) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di sei anni ed iscritti all'albo previsto dall'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ove si tratti di nomina ad avvocato dello Stato, e che, nell'esercizio forense, abbiano dato ottima prova di capacità professionale;

b) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di dieci anni e che nell'esercizio forense abbiano acquistato meritata fama e siano iscritti da almeno due anni nell'albo previsto dall'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ove si tratti di nomina a sostituto avvocato generale o qualifiche superiori.

Soppresso.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Gli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sei anni nella seconda classe di stipendio conseguono, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, la qualifica di sostituti avvocati generali dello Stato con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità prevista.

(Segue: *Testo del Governo*)

rale dello Stato nei limiti dei posti man mano disponibili.

Art. 11.

I vice avvocati generali dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni previste nell'articolo 15, coadiuvano l'avvocato generale dello Stato negli specifici settori dei servizi di istituto, secondo attribuzioni stabilite per ciascuno di loro con provvedimento del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato su proposta dell'avvocato generale dello Stato.

Art. 12.

I sostituti avvocati generali dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella qualifica oppure un'anzianità effettiva di otto anni dalla data di attribuzione del trattamento economico relativo, di cui almeno quattro anni nella qualifica, conseguono, salvo demerito, il trattamento economico attribuito ai vice avvocati generali dello Stato, con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità; essi conseguono la nomina a vice avvocato generale dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato, nel limite dei posti man mano disponibili.

Art. 13.

Agli avvocati dello Stato si applicano le norme e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti, in relazione al trattamento economico conseguito.

Art. 14.

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, dai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

I vice avvocati generali dello Stato, oltre a trattare gli affari loro assegnati, coadiuvano l'avvocato generale dello Stato negli specifici settori dei servizi di istituto, secondo attribuzioni stabilite per ciascuno di loro con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 12.

I sostituti avvocati generali dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella qualifica conseguono secondo il turno di anzianità la qualifica di vice avvocato generale dello Stato con decorrenza dal compimento dell'anzianità.

Le funzioni di vice avvocato generale dello Stato sono conferite nel limite dei posti disponibili con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Le disposizioni della presente e di altre leggi, relative ai sostituti avvocati generali dello Stato, si intendono estese ai vice avvocati generali dello Stato, che non abbiano conseguito le funzioni a norma del comma precedente.

Soppresso.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

vice avvocati generali dello Stato, dai sostituti avvocati generali dello Stato, da avvocati dello Stato e da procuratori dello Stato.

Le avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da sostituti avvocati generali dello Stato, da avvocati dello Stato e da procuratori dello Stato.

Art. 15.

Nei giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale e ai conflitti di attribuzioni di cui all'articolo 134 della Costituzione, la rappresentanza e difesa dello Stato, ove non siano assunte personalmente dall'avvocato generale dello Stato, sono affidate ai vice avvocati generali dello Stato o anche ai sostituti avvocati generali dello Stato.

Art. 16.

La commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato assume la denominazione di Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato. Esso è costituito:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

b) dai tre vice avvocati generali più anziani nel ruolo;

c) dall'avvocato distrettuale più anziano nell'incarico;

d) da tre avvocati e da un procuratore dello Stato eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in unico collegio, secondo le norme dell'articolo 8. Con le stesse modalità, e contestualmente, vengono eletti i rispettivi supplenti che sostituiscono, nell'ordine di elezione, i rappresentanti titolari nei casi in cui questi siano assenti o impediti o quando il Consiglio debba adottare provvedimenti che li concernono.

Nei medesimi casi, i componenti di cui alle lettere b) e c) vengono sostituiti dagli avvocati che li seguono immediatamente nel ruolo o nell'incarico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 14.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nel Consiglio con voto consultivo.

I componenti eletti durano in carica tre anni dalla nomina e non sono immediatamente rieleggibili.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, o, in caso di suo impedimento o assenza, dal più giovane di età dei componenti.

Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza; per la loro validità è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 17.

Al Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato, oltre alle attribuzioni previste dalle norme vigenti per la commissione permanente, sono demandate le seguenti attribuzioni:

a) formulare, per l'attribuzione delle classi di stipendio superiori, il giudizio previsto negli articoli 3 e 4 della presente legge; il giudizio di demerito può essere riesaminato dopo il decorso di un biennio;

b) pronunciare sui ricorsi prodotti dagli avvocati e procuratori dello Stato in materia di trasferimento;

c) indicare le prescrizioni di massima per il conferimento ad avvocati e procuratori dello Stato di eventuali incarichi esterni e per eventuali designazioni arbitrali;

d) esprimere parere sui reclami e rilievi formulati dagli avvocati e procuratori dello Stato in merito a difficoltà ed inconvenienti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il Consiglio può essere convocato in qualsiasi momento dall'Avvocato generale dello Stato e deve essere convocato a richiesta di almeno tre membri effettivi.

Art. 15.

Identico:

a) formulare i giudizi, di cui agli articoli 3, 4, 5, 10 e 19; i giudizi di non promovibilità o di demerito sono riesaminati dopo il decorso di un biennio;

b) esprimere parere sulle proposte di trasferimento di ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato;

c) *identico;*

d) *identico;*

(Segue: *Testo del Governo*)

derivanti dalle disposizioni impartite per la organizzazione e lo svolgimento dei servizi;

e) pronunciare sui ricorsi prodotti, entro trenta giorni dalla comunicazione, dagli avvocati e procuratori dello Stato avverso il rapporto informativo compilato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, e formulare, in caso di accoglimento, il rapporto definitivo.

Gli avvocati e procuratori dello Stato hanno diritto di prendere visione e di richiedere copia, a loro spese, degli atti e dei verbali del Consiglio che li riguardano.

Art. 18.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'articolo 16, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonchè da due avvocati dello Stato più anziani in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di tre avvocati ed un procuratore dello Stato. Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al Consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) decidere i ricorsi prodotti, entro trenta giorni dalla comunicazione, dagli avvocati e procuratori dello Stato avverso il rapporto informativo compilato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, e formulare, in caso di accoglimento, il rapporto definitivo.

Identico.

Art. 16.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'articolo 14, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonchè da due avvocati dello Stato più anziani in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro membri effettivi e i quattro membri supplenti.

In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.

I membri eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dai componenti supplenti; in mancanza di questi, dagli avvocati o procuratori dello Stato che seguono gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

Art. 19.

L'articolo 3 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione, ed inoltre innanzi ai giudici delegati per i procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che debba provvedersi all'istruzione della causa ».

Art. 20.

Presso l'Avvocatura generale dello Stato è istituito, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, un comitato per lo studio dell'applicazione dell'automazione anche elettronica dei servizi dell'Avvocatura dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, da un sostituto avvocato generale dello Stato e dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, da avvocati dello Stato, nonchè da personale comandato da altre Amministrazioni e da esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Il comitato provvede ai suoi compiti previsti, occorrendo, gli opportuni scambi di infor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico.**Identico.**Identico.*

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Presso l'Avvocatura generale dello Stato è istituito, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, previo parere del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato, un comitato per lo studio dell'applicazione della automazione anche elettronica dei servizi dell'Avvocatura dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, da un sostituto avvocato generale dello Stato e dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, da avvocati dello Stato, nonchè da personale comandato da altre Amministrazioni e da esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

mazioni e collegamenti, nel settore dell'automazione dei servizi, con gli uffici giudiziari e delle pubbliche amministrazioni.

Agli esperti estranei all'Amministrazione dello Stato sono corrisposti compensi da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 21.

Gli avvocati distrettuali dello Stato, ai quali l'incarico sia stato conferito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le relative funzioni anche se non sono in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 9.

I sostituti avvocati generali dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato possono essere assegnati alle avvocature distrettuali esclusivamente a loro domanda.

Successivamente per le sedi scoperte l'assegnazione alle avvocature distrettuali dello Stato potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica fra i sostituti avvocati generali in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Ai vice avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita la seconda classe di stipendio della qualifica di avvocato dello Stato ed è riconosciuta l'anzianità maturata nella soppressa qualifica.

Ai sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita la prima classe di stipendio della qualifica di avvocato dello Stato ed è riconosciuta l'anzianità maturata nella soppressa qualifica.

I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito agli avvocati dello Stato alla prima classe di stipendio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 19.

I sostituti avvocati generali dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato possono essere assegnati alle avvocature distrettuali esclusivamente con il loro consenso.

Successivamente per le sedi scoperte l'assegnazione alle avvocature distrettuali dello Stato potrà avvenire d'ufficio seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica fra i sostituti avvocati generali in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

I sostituti avvocati dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio con l'anzianità maturata nella soppressa qualifica; essi, se hanno già maturato una anzianità di tre anni nella soppressa qualifica, conseguono la seconda classe di stipendio, con decorrenza dal compimento di detta anzianità.

I vice avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio con l'anzianità maturata nella soppressa qualifica o, se più favorevole, con l'anzianità maturata dal compimento di tre anni dalla nomina a sostituto avvocato dello Stato.

L'anzianità di cui ai commi precedenti è valida anche ai fini del conferimento della qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato e del riconoscimento in tale qualifica, pure agli effetti dell'articolo 9, dell'anzianità eccedente quella prevista dall'articolo 10.

(Segue: *Testo del Governo*)

I procuratori capo dello Stato aventi più di quattro anni dalla nomina in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio.

I procuratori dello Stato, i sostituti procuratori dello Stato e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di procuratore dello Stato, rispettivamente nella terza, seconda e prima classe di stipendio, conservando l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ai sostituti avvocati generali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione è anticipata di un periodo pari a quello trascorso, nelle qualifiche di sostituto avvocato dello Stato o di vice avvocato dello Stato, in eccedenza al periodo complessivo previsto dagli articoli 4 e 10 per il conferimento della qualifica di sostituto avvocato generale con il limite massimo di quattro anni e mesi sei; tale maggiore anzianità e quella effettiva già maturata sono valide per il conferimento, a norma dell'articolo 12 della presente legge, della qualifica di vice avvocato generale e per il riconoscimento, in tale qualifica, dell'anzianità eccedente quella prevista dallo stesso articolo 12.

Ai vice avvocati generali dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina è anticipata di un periodo pari a quello trascorso nella qualifica di sostituto avvocato generale in eccedenza al periodo previsto dall'articolo 12.

A ciascun avvocato dello Stato, sostituto avvocato generale e vice avvocato generale non può comunque essere riconosciuta, in base alle disposizioni dei precedenti commi, una anzianità anteriore a quella spettante, anche a norma delle disposizioni stesse, all'avvocato dello Stato, al sostituto avvocato generale e al vice avvocato generale che lo precede attualmente nel ruolo.

I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito agli avvocati dello Stato alla prima classe di stipendio; ad essi è riconosciuta l'anzianità maturata nella soppressa qualifica.

I procuratori capo dello Stato, aventi più di quattro anni di anzianità dalla nomina in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito a coloro che alla stessa data ricoprono la qualifica di vice avvocato dello Stato, con il riconoscimento dell'anzianità maturata nella seconda classe

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 22.

Agli avvocati dello Stato alla prima classe ed agli avvocati dello Stato alla seconda classe viene rispettivamente attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati dello Stato e per i vice avvocati dello Stato.

Ai procuratori dello Stato alla quarta classe ed ai procuratori dello Stato alla terza classe viene rispettivamente attribuito lo stipendio attualmente fissato per i procuratori capo dello Stato con più di quattro anni di anzianità, e per i procuratori capo dello Stato.

Ai procuratori dello Stato alla seconda classe ed ai procuratori dello Stato alla prima classe viene rispettivamente attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti procuratori e per i procuratori aggiunti dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di stipendio della soppressa qualifica di procuratore capo dello Stato. Essi conseguiranno la nomina a sostituto avvocato generale dello Stato, salvo demerito, ai sensi del precedente articolo 10, e verranno inquadrati in tale qualifica con l'anzianità eccedente quella prevista dallo stesso articolo 10 e con riserva di anzianità ai fini del conferimento della qualifica di vice avvocato generale, a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono la qualifica di vice avvocato dello Stato.

I procuratori dello Stato, i sostituti procuratori dello Stato ed i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nell'ordine di ruolo, nella qualifica di procuratore dello Stato rispettivamente nella terza, seconda e prima classe di stipendio, conservando l'anzianità maturata nella soppressa qualifica; essi, al compimento di quattro anni di anzianità complessiva, sono collocati, previo giudizio favorevole del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, nella qualifica di avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio.

Art. 20.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 23.

La prima elezione per la composizione del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato avrà luogo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'insediamento del Consiglio formato a norma della presente legge, continua a funzionare la commissione permanente del personale secondo la composizione e le disposizioni vigenti.

Art. 24.

Continuano ad applicarsi le norme del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle incompatibili con la presente legge.

Art. 25.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1974.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 250 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Vice avvocati generali dello Stato	15
Sostituti avvocati generali dello Stato	92
Avvocati dello Stato	152
Procuratori dello Stato	50
	<u>310</u>

TABELLA B

Tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario

Avvocato generale dello Stato	Procuratore generale della Corte di cassazione
Vice avvocato generale dello Stato	Presidente di sezione della Corte di cassazione
Sostituto avvocato generale dello Stato	Consigliere di Cassazione
Avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio e procuratore dello Stato alla quarta classe di stipendio	Consigliere di Corte d'appello
Avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio e procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio	Giudice di tribunale
Procuratore dello Stato alla seconda classe di stipendio	Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio	Uditore giudiziario dopo sei mesi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

Qualifiche	Numero dei posti
—	—
Avvocato generale dello Stato	1
Vice avvocati generali dello Stato	15
Sostituti avvocati generali dello Stato	} 244
Avvocati dello Stato	
Procuratori dello Stato	50
	<u>310</u>

TABELLA B

*Tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato
ai magistrati dell'ordine giudiziario*

Identica.

DISEGNO DI LEGGE n. 288

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BARTOLOMEI

Art. 1.

Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono, secondo le funzioni, in:

- avvocato generale dello Stato;
- avvocati dello Stato;
- procuratori dello Stato.

Le qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo, sostituto avvocato, vice avvocato, sostituto avvocato generale, vice avvocato generale sono soppresse.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Nell'ambito della qualifica di procuratore dello Stato sono previste quattro classi di stipendio, corrispondenti rispettivamente alle soppresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore e procuratore capo, e al coefficiente di procuratore capo dopo quattro anni dalla nomina.

La prima classe di stipendio è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato. La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, dopo due anni di effettivo servizio. La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori che hanno una anzianità utile di tre anni nella seconda classe. La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori che hanno una anzianità utile di otto anni nella terza classe.

Art. 3.

Nell'ambito della qualifica di avvocato dello Stato sono previste quattro classi di stipendio, corrispondenti rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato, sostituto avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato.

La prima classe di stipendio viene attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

La seconda classe di stipendio viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità utile di quattro anni nella seconda classe. La quarta classe di stipendio viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità utile di sei anni nella terza classe.

Art. 4.

L'articolo 1, comma secondo, e l'articolo 2 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, sono abrogati. Le lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono richiamate in vigore.

I procuratori dello Stato, oltre ad attendere alla trattazione degli affari loro affidati, espletano le funzioni di procura anche nelle cause affidate agli avvocati dello Stato; al servizio di procura sovrintende un avvocato dello Stato designato al principio di ogni anno dal capo dell'ufficio.

Sono istituite dieci borse di studio della durata di un anno, ciascuna di lire 600.000, da assegnarsi con provvedimenti dell'Avvocato generale dello Stato, previa selezione per titoli, a coloro che compiono pratica professionale presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 5.

Il procuratore dello Stato che abbia conseguito l'idoneità nel concorso pubblico per esami di cui alla legge 20 giugno 1955, numero 519, ma non abbia trovato posto nella graduatoria dei vincitori per insufficienza dei posti messi a concorso, è nominato avvocato dello Stato quando siano decorsi tre anni dal conseguimento della idoneità e non appena si renda disponibile un posto nella qualifica di avvocato.

Art. 6.

L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« A non oltre un quarto dei posti vacanti di avvocato dello Stato possono essere no-

minati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato:

a) gli avvocati regolarmente iscritti in un albo da non meno di cinque anni, ovvero da non meno di due anni se l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sia stata conseguita mediante l'esame di Stato, e che nell'esercizio forense abbiano dato prova di capacità professionale e di probità;

b) i magistrati, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di tribunale o equiparata che consentano al passaggio; ai magistrati di tribunale o equiparati con non meno di otto anni di anzianità nella qualifica può essere attribuita la seconda classe di stipendio ».

Art. 7.

È ricostituita l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma.

Le avvocature distrettuali dello Stato che hanno sede nei capoluoghi di regione assumono la denominazione di avvocature regionali dello Stato.

Le avvocature regionali dello Stato esercitano, oltre ai preesistenti compiti d'istituto, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle autorità statali e di quelle equiparate o comunque ammesse a giovare della loro opera, i cui provvedimenti siano impugnati dinanzi ai Tribunali regionali amministrativi. Uguale compito svolgono le avvocature distrettuali dello Stato dinanzi alle eventuali sezioni distaccate dei predetti Tribunali funzionanti nelle rispettive sedi.

Le avvocature regionali dello Stato assistono altresì il commissario del Governo e gli organi statali di controllo sulla Regione nell'espletamento dei loro specifici compiti, con particolare riguardo alla funzione di indirizzo e coordinamento delle attività della Regione che attengono ad esigenze di carattere unitario, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con riguardo al coordinamento del-

l'autonomia finanziaria della Regione con la finanza dello Stato.

Fino a quando non intervengano norme modificatrici delle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati, le funzioni di avvocatura regionale per la Valle d'Aosta e il Molise sono transitoriamente esercitate rispettivamente dall'Avvocatura regionale di Torino e dall'Avvocatura regionale dell'Aquila.

Art. 8.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato e da avvocati dello Stato che abbiano maturato almeno due anni di anzianità nella seconda classe di stipendio.

Ciascuna Avvocatura regionale dello Stato è costituita da un avvocato regionale dello Stato e da avvocati dello Stato.

Ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato è costituita da un avvocato distrettuale dello Stato e da avvocati dello Stato ».

Al comma terzo dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono soppresse le parole: « ed aggiunti di procura ».

Art. 9.

Gli incarichi di avvocato regionale dello Stato e di avvocato distrettuale dello Stato sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nell'ultima classe di stipendio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

Gli incarichi di vice avvocato generale dello Stato e di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvo-

cati dello Stato appartenenti all'ultima classe di stipendio.

Con le stesse modalità è disposta la cessazione dagli incarichi.

In ogni caso, la cessazione dall'incarico di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato avviene di diritto dopo sei anni dal conferimento e quando, per qualunque ragione, l'avvocato generale dello Stato cessa dalle sue funzioni.

Salvo quanto previsto nel comma successivo, i vice avvocati generali dello Stato, in numero non superiore a nove, svolgono le mansioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

In caso di impedimento o di assenza, l'avvocato generale dello Stato è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità di servizio.

Art. 10.

L'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione, ed inoltre innanzi ai giudici delegati per i procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che debba provvedersi all'istruzione della causa ».

Art. 11.

È istituito un comitato consultivo composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, da tre vice avvocati generali dello Stato e da altri sette avvocati dello Stato cui sia stata attribuita almeno la terza classe di stipendio, cinque dei quali sono designati dal Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato.

La nomina a componente del comitato consultivo è disposta con decreto dell'avvocato generale dello Stato, ed ha durata triennale.

Il comitato consultivo dà i pareri sopra disegni di legge o progetti di regolamento e di testo unico e i pareri di massima richiesti da un Ministro del Governo della

Repubblica o da una Regione. Esso inoltre dà i pareri sopra questioni pendenti o proponibili dinanzi alla Corte costituzionale, richiesti dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le richieste di parere sono deferite al comitato consultivo dall'avvocato generale dello Stato. I pareri di cui al presente comma sono trasmessi agli organi richiedenti dalla segreteria del comitato consultivo.

Il comitato consultivo è sentito dall'avvocato generale dello Stato in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento dell'attività degli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 12.

Il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato che lo presiede;

b) dai tre avvocati dello Stato con maggiore anzianità nella quarta classe di stipendio come componenti effettivi, e dai tre avvocati dello Stato che seguono in tale ordine di anzianità come componenti supplenti;

c) da tre avvocati o procuratori dello Stato come componenti effettivi e da tre avvocati o procuratori dello Stato come componenti supplenti, eletti con voto personale, diretto e segreto da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in unico collegio, secondo le norme da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I componenti eletti durano in carica tre anni, e quelli effettivi non possono essere immediatamente rieletti. La carica elettiva è incompatibile con gli incarichi di avvocato regionale dello Stato, avvocato distrettuale dello Stato, vice avvocato generale dello Stato e segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, e con cariche sindacali.

Nel caso in cui il Consiglio debba discutere affari che riguardino personalmente taluno dei suoi componenti, la supplenza è esercitata, se trattasi di componente di cui alla lettera b), dal più anziano dei supplenti previsti nella stessa lettera, e, se trattasi di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

componente di cui alla lettera c), dal supplente primo eletto.

Le funzioni di segretario sono espletate dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato o, in caso di suo impedimento ovvero nel caso previsto dal precedente comma, dal più giovane di età dei componenti del Consiglio.

Le funzioni di relatore, per ciascun affare in trattazione dinanzi al Consiglio, sono svolte da uno dei suoi componenti, designato di volta in volta dall'avvocato generale dello Stato.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza; per la loro validità è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Il Consiglio si riunisce ogni quattro mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dall'avvocato generale dello Stato, che dovrà altresì convocarlo quando almeno due membri effettivi ne facciano richiesta.

Art. 13.

Il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato esercita le attribuzioni previste dalle norme in vigore per la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, e quelle stabilite dalla presente legge.

Nel formulare il parere per il conferimento degli incarichi di avvocato regionale dello Stato, avvocato distrettuale dello Stato, vice avvocato generale dello Stato e segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, il Consiglio procede ad una valutazione comparativa attraverso criteri predefiniti, tra i quali devono essere considerati quelli della scelta attitudinale e della anzianità di servizio.

Il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato:

a) nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi per avvocato e procuratore dello Stato, e ne approva gli atti;

b) esprime parere in merito alla assegnazione e al trasferimento di sede degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché in ordine alle designazioni o alle proposte

per il conferimento di incarichi, interni ed esterni, e per le nomine degli arbitri;

c) formula, per l'attribuzione delle classi di stipendio superiori, il giudizio previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge; il giudizio di demerito può essere riesaminato dopo il decorso di due anni;

d) esprime parere al Presidente del Consiglio dei ministri sulla accettazione delle dimissioni o delle domande di collocamento a riposo degli avvocati e dei procuratori dello Stato;

e) esprime parere su ogni altra questione relativa al personale che l'avvocato generale dello Stato intenda sottoporgli.

Art. 14.

Gli avvocati dello Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con l'adempimento delle condizioni seguenti:

1) non possono essere destinati ad altro ufficio pubblico, se non col loro consenso;

2) non possono essere collocati a riposo d'ufficio se non quando, per infermità o debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente alle proprie funzioni;

3) non possono essere sospesi se non per grave negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4) non possono essere destituiti se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio, imposto dalla legge; o quando abbiano dato prova di abituale negligenza; ovvero quando, con fatti gravi, abbiano compromesso la loro reputazione personale o la dignità dell'istituto al quale appartengono.

I provvedimenti previsti dai paragrafi 2), 3) e 4) del presente articolo sono emessi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

È fatta salva l'applicazione agli avvocati dello Stato delle disposizioni contenute nell'articolo 85 e nel primo comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei procuratori dello Stato è attribuita al Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato.

Le funzioni di istruttore sono esercitate da un avvocato dello Stato nominato di volta in volta dall'avvocato generale dello Stato tra i venti più anziani nella qualifica.

In materia disciplinare si osservano, in quanto compatibili e non derogate dalla presente legge, le norme dettate dal titolo settimo e dall'articolo 149 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

Il provvedimento col quale viene inflitta ad un procuratore dello Stato una sanzione superiore alla censura è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La censura è inflitta con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato, su proposta del Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato nella funzione di commissione di disciplina. Ad essa non consegue l'effetto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 16.

Il rapporto informativo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, continua ad essere redatto per gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato.

Il giudizio complessivo è comunicato al procuratore, che può ricorrere contro di esso al Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato.

Si applicano le disposizioni portate dall'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 17.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è soppresso l'inciso: « di grado non superiore al quarto ». L'ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.

Per gli affari del contenzioso diplomatico è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio distaccato dell'Avvocatura generale dello Stato. L'avvocato generale dello Stato e l'avvocato dello Stato preposto all'ufficio di cui al presente comma fanno parte di diritto del Consiglio per il contenzioso diplomatico.

Art. 18.

La tabella B di cui all'articolo 23 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Art. 19.

Gli attuali vice avvocati generali dello Stato, sostituti avvocati generali dello Stato, vice avvocati dello Stato e sostituti avvocati dello Stato sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

Gli attuali procuratori capo, procuratori, sostituti procuratori e procuratori aggiunti dello Stato sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

Agli avvocati e procuratori dello Stato attualmente in servizio sono attribuite la classe di stipendio e la relativa anzianità corrispondenti all'anzianità di ruolo complessivamente maturata, salvo giudizio di demerito del Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato, quando si tratti di classe superiore a quella corrispondente all'attuale qualifica.

Gli attuali vice avvocati generali, nonché gli attuali sostituti avvocati generali che all'entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso l'Avvocatura generale

dello Stato possono essere assegnati alle avvocature regionali o alle avvocature distrettuali esclusivamente col loro consenso.

Gli attuali vice avvocati generali e sostituti avvocati generali dello Stato conservano *ad personam* il titolo inerente alla soppressa qualifica.

Le norme di cui all'articolo 12, lettera c), saranno emanate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le prime elezioni saranno indette entro novanta giorni dalla data di emanazione delle norme di cui al precedente comma.

Finchè non saranno eletti i componenti del Consiglio superiore di cui alla lettera c) dell'articolo 12, continuerà ad esercitare le sue funzioni nell'attuale composizione la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato.

I procuratori dello Stato in servizio alla entrata in vigore della presente legge sono ammessi a sostenere il concorso per la nomina ad avvocato dello Stato di cui alla legge 20 giugno 1955, n. 519, quando abbiano maturato l'anzianità di due anni nella qualifica di procuratore.

Restano ferme le norme del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni non compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 20.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1972.

Art. 21.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1972, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto, per le modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

Avvocato generale	1
Avvocati dello Stato	240
Procuratori dello Stato	60
	301

TABELLA B

Equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario

Avvocato generale dello Stato	— Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio	— Presidente di sezione della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio	— Consigliere di cassazione
Avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio e procuratore dello Stato alla quarta classe di stipendio	— Consigliere di corte d'appello
Avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio e procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio	— Giudice di tribunale
Procuratore dello Stato alla seconda classe di stipendio	— Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio	— Uditore giudiziario

DISEGNO DI LEGGE n. 337

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ARENA ED ALTRI

Art. 1.*(Organico degli avvocati e procuratori dello Stato)*

Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono, secondo le funzioni, in:

avvocato generale dello Stato;
vice avvocati generali dello Stato;
avvocati dello Stato;
sostituti procuratori dello Stato;
procuratori aggiunti dello Stato.

Sono soppresse le qualifiche di procuratore, procuratore capo, sostituto avvocato, vice avvocato e sostituto avvocato generale.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.*(Commissione giudicatrice dei concorsi per i posti di procuratore aggiunto dello Stato)*

La commissione giudicatrice del concorso ai posti di procuratore aggiunto dello Stato è composta di un avvocato dello Stato con anzianità di almeno dieci anni dalla nomina, con funzioni di presidente, designato dall'avvocato generale; di due avvocati dello Stato con anzianità di almeno quattro anni dalla nomina, parimenti designati dall'avvocato generale; di un consigliere della Corte d'appello di Roma designato dal primo presidente; di un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente.

Un sostituto procuratore dello Stato, designato dall'avvocato generale, disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 3.*(Funzioni dei procuratori dello Stato)*

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« I procuratori aggiunti dello Stato sono abilitati all'assistenza legale ed alla difesa limitatamente alle cause che si svolgono dinanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione nell'ambito di tutto il distretto della corte di appello ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato presso cui prestano servizio; inoltre, sempre con le dette limitazioni, espletano le funzioni di procura anche nelle cause affidate ai sostituti procuratori ed avvocati dello Stato ».

I sostituti procuratori dello Stato, oltre ad attendere alla trattazione degli affari loro affidati, espletano le funzioni di procura anche nelle cause affidate agli avvocati dello Stato.

Al servizio di procura sovrintende un avvocato dello Stato designato, al principio di ogni anno, presso l'Avvocatura generale dal segretario generale e presso ciascuna sede di Avvocatura distrettuale dall'avvocato distrettuale.

Art. 4.*(Promozione a sostituto procuratore dello Stato e dispensa dal servizio dei procuratori aggiunti non idonei)*

Il periodo di servizio da espletarsi con la qualifica di procuratore aggiunto dello Stato è stabilito in un anno ed è considerato a tutti gli effetti di legge come periodo di tirocinio.

Compiuto un anno di effettivo servizio, i procuratori aggiunti sono promossi, previo giudizio di promovibilità da parte della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, alla qualifica di sostituto procuratore dello Stato conservando il posto in graduatoria ottenuto nel concorso.

Coloro i quali non siano ritenuti promovibili, con giudizio motivato della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, permangono in servizio e sono sottoposti a nuovo giudizio di promovibilità dopo un anno; se anche il secondo giudizio di promovibilità è negativo, si procede alla dispensa.

Art. 5.

(Stipendi spettanti ai sostituti procuratori dello Stato)

Nell'ambito della qualifica di sostituto procuratore dello Stato sono previste quattro classi di stipendio corrispondenti rispettivamente alla qualifica attuale di sostituto procuratore, alla soppressa qualifica di procuratore, al coefficiente della soppressa qualifica di procuratore dopo quattro anni dalla nomina, alla soppressa qualifica di procuratore capo.

Ai sostituti procuratori dello Stato di prima nomina spetta la prima classe di stipendio, corrispondente a quello dell'attuale qualifica di sostituto procuratore.

Ai sostituti procuratori dello Stato che abbiano tre anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, la seconda classe di stipendio corrispondente a quello della soppressa qualifica di procuratore.

Ai sostituti procuratori dello Stato dopo tre anni di effettivo servizio dalla data di conseguimento della seconda classe di stipendio è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, la terza classe di stipendio corrispondente all'attuale coefficiente della soppressa qualifica di procuratore dopo quattro anni dalla nomina.

Ai sostituti procuratori dello Stato dopo cinque anni di effettivo servizio dalla data di conseguimento della terza classe di stipendio è attribuita, secondo il turno di anzianità, la quarta classe di stipendio corrispondente all'attuale coefficiente della soppressa qualifica di procuratore capo.

Art. 6.

(Conferimento dei posti di avvocato dello Stato)

Salvo quanto disposto nei commi terzo e sesto del presente articolo e nel terzo comma del successivo articolo 8, i posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esami, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni.

L'articolo 2 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, è abrogato. Le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono richiamate in vigore.

Per ogni quattro posti che si rendono disponibili nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito mediante esame di idoneità riservato ai sostituti procuratori dello Stato i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno sette anni di effettivo servizio dall'ingresso in carriera.

L'esame di idoneità può essere sostenuto non più di due volte.

Qualora, alla data dell'emanazione del bando di concorso di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante esame di idoneità risulti superiore al numero dei sostituti procuratori dello Stato che abbiano compiuto, a tale data, almeno sei anni di effettivo servizio, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso.

Resta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nel nuovo testo risultante dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 7.

(Nomina ad avvocato dello Stato dei magistrati ed avvocati)

L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito come segue:

« A non oltre un terzo dei posti vacanti di vice avvocato generale e a non oltre un

terzo dei posti vacanti di avvocato dello Stato possono essere nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per i vice avvocati generali previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito l'avvocato generale, e per gli altri sentita la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato:

a) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di due anni, qualora si tratti di nomina ad avvocato dello Stato con attribuzione della prima classe di stipendio, o da non meno di cinque anni, qualora si tratti di nomina ad avvocato dello Stato con attribuzione della seconda classe di stipendio e che nell'esercizio forense abbiano dato ottima prova di capacità professionale;

b) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di dieci anni, qualora si tratti di nomina ad avvocato dello Stato con attribuzione della terza classe di stipendio, o da non meno di venti anni, qualora si tratti della nomina a vice avvocato generale dello Stato, e che, nell'esercizio forense, abbiano acquistato meritata fama;

c) i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare che consentano al passaggio. Questi potranno essere nominati con la qualifica o con l'attribuzione della classe di stipendio immediatamente superiori a quelle corrispondenti al coefficiente di stipendio loro spettanti nella qualifica di provenienza.

Coloro che vengono nominati avvocati dello Stato con attribuzione della seconda o terza classe di stipendio sono inseriti nel ruolo dopo gli avvocati che abbiano già conseguito l'attribuzione della corrispondente classe di stipendio. Il numero dei posti conferiti, ai sensi del primo comma, con attribuzione delle classi seconda e terza di stipendio non potrà superare la metà dei posti ricoperti da avvocati dello Stato nominati negli ultimi quattro anni, a norma del primo comma del presente articolo, con attribuzione della prima classe di stipendio ».

Art. 8.

(Conferimento dei posti di avvocato dello Stato riservati agli idonei)

L'esame di idoneità, previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della presente legge, dovrà essere bandito quando vi siano sostituiti procuratori i quali abbiano maturato l'anzianità prescritta.

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato tiene aggiornato l'elenco degli idonei, che vi sono iscritti secondo l'ordine cronologico determinato dalla data del decreto di approvazione delle singole graduatorie.

I sostituiti procuratori che abbiano conseguito la idoneità nell'esame del concorso pubblico sono dispensati dall'esame di idoneità e sono iscritti nell'elenco generale degli idonei con le modalità previste nel precedente comma. In tal caso per l'iscrizione nell'elenco è sufficiente il possesso di una anzianità di cinque anni di effettivo servizio dall'ingresso in carriera.

Gli iscritti nell'elenco degli idonei conseguono la nomina ad avvocato dello Stato nei limiti dei posti riservati ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della presente legge.

Le nomine avranno decorrenza dalla data dell'iscrizione nell'elenco generale degli idonei, per i posti che si fossero già resi disponibili a tale data, o, altrimenti, dalla data in cui si siano verificate le singole vacanze.

Art. 9.

(Esame di idoneità)

L'esame di idoneità per la nomina ad avvocato consta di prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono:

- 1) nella redazione di un atto defensionale in diritto privato e procedura civile;
- 2) nella redazione di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) nella redazione di un atto defensionale in diritto amministrativo o in diritto costituzionale o in diritto tributario.

Le prove orali consistono:

1) in un colloquio vertente su tutte le materie indicate dall'articolo 1, comma terzo, del decreto legislativo 2 marzo 1948, numero 155;

2) in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che la commissione deve assegnare a ciascun candidato ventiquattro ore prima.

Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di sette decimi in media nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali non si intendono superate se i candidati non abbiano conseguito almeno sette decimi in ciascuna di esse.

La commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, da due avvocati dello Stato, appartenenti alla terza classe di stipendio, designati dalla Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, da un professore universitario di materia giuridica e da un avvocato del foro nominato dal presidente del Consiglio dell'ordine.

Funziona da segretario della commissione un avvocato dello Stato designato come sopra.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui all'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, come sostituito dall'articolo 2 del regio decreto 17 settembre 1936, n. 1854, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Sospensione e collocamento a riposo d'ufficio degli avvocati dello Stato)

Gli appartenenti al ruolo degli avvocati dello Stato non possono essere sospesi, nè collocati a riposo, d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi

e con l'adempimento delle condizioni seguenti:

1) non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con il loro consenso;

2) non possono essere sospesi se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

3) non possono essere dispensati dal servizio e collocati a riposo, se non quando, per infermità, non siano più in grado di adempiere convenientemente alle proprie funzioni, ovvero quando abbiano dato prova di negligenza abituale o di incapacità o di indegnità.

I provvedimenti di cui ai punti 2) e 3) del precedente comma debbono essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per i vice avvocati generali, udita la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, per gli avvocati dello Stato.

Il rapporto informativo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, continua ad essere redatto per gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato.

Art. 11.

(Stipendi spettanti agli avvocati dello Stato)

Nell'ambito della qualifica di avvocato dello Stato sono previste tre classi di stipendio corrispondenti rispettivamente agli stipendi delle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato e sostituto avvocato generale.

La prima classe di stipendio, corrispondente allo stipendio della soppressa qualifica di sostituto avvocato, viene attribuita agli avvocati dello Stato di prima nomina.

La seconda classe di stipendio, corrispondente allo stipendio della soppressa qualifica di vice avvocato, viene attribuita, secondo il turno di anzianità, agli avvocati dello

Stato che abbiano un'anzianità utile di quattro anni dalla nomina.

La terza classe di stipendio, corrispondente allo stipendio della soppressa qualifica di sostituto avvocato generale, viene attribuita, secondo il turno di anzianità, agli avvocati dello Stato che abbiano un'anzianità utile di cinque anni nella seconda classe.

Art. 12.

(Conferimento dell'incarico di avvocato distrettuale dello Stato)

L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentita la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato cui da almeno cinque anni sia stata attribuita l'ultima classe di stipendio, ovvero, limitatamente alle sedi delle Avvocature distrettuali che abbiano il maggior numero di affari secondo le statistiche dell'ultimo decennio, a vice avvocati generali, previo il loro consenso. Il numero dei vice avvocati generali che assumono l'incarico di avvocato distrettuale non può in alcun tempo essere superiore a sette.

La cessazione del suddetto incarico è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentita la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 13.

(Incarico di segretario generale)

L'incarico di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato cui sia stata attribuita l'ultima classe di stipendio.

L'incarico di segretario generale non può essere ricoperto per più di cinque anni continuativi.

In caso di assenza o di impedimento del segretario generale, l'avvocato generale dello Stato incarica un altro avvocato di esercitarne temporaneamente le funzioni, con esclusione di quella prevista nel terzo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, così come sostituito nel secondo comma dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 14.

(Nomina a vice avvocato generale dello Stato)

Le promozioni a vice avvocato generale dello Stato sono fatte per i primi due terzi a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità.

Allo scrutinio per le promozioni a scelta sono ammessi su loro domanda gli avvocati dello Stato che, alla data in cui si rendono vacanti posti da attribuirsi a scelta, abbiano conseguito da almeno sei anni l'ultima classe di stipendio, esclusi coloro che siano stati nominati avvocati dello Stato a seguito dell'esame di idoneità previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della presente legge.

Lo scrutinio previsto nel comma precedente viene effettuato dalla Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato secondo i criteri — con le modalità da stabilirsi con regolamento — dell'anzianità di ruolo, del rendimento desunto sia dagli affari assegnati, trattati e definiti nell'ultimo decennio sia dagli incarichi ricoperti nello stesso periodo, della qualificazione professionale desunta dall'esame di alcuni lavori relativi all'ultimo quinquennio, per metà segnalati dai singoli scrutinandoli e per l'altra metà individuati con sorteggio o con altro analogo sistema.

La promozione per turno di anzianità è conferita agli avvocati dello Stato che, alla data in cui si rendono vacanti posti da attribuirsi secondo il turno di anzianità, abbiano conseguito da almeno dieci anni l'ultima classe di stipendio, esclusi coloro che siano stati nominati avvocati dello Stato a seguito dell'esame di idoneità previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della presente

legge. Qualora, alla data suddetta, non vi siano avvocati in possesso dei requisiti prescritti, i posti vengono attribuiti a scelta secondo le norme previste nei precedenti commi secondo e terzo.

Le nomine a vice avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nel nuovo testo risultante dall'articolo 7 della presente legge, possono essere disposte soltanto in luogo di promozioni a scelta, senza pregiudizio del numero dei posti da conferirsi per anzianità.

Le promozioni a vice avvocato generale dello Stato sono disposte, previa, per quelle a scelta, deliberazione del Consiglio dei ministri sentito l'avvocato generale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 15.

(Rappresentanza e difesa delle regioni a statuto ordinario)

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese alle Amministrazioni delle Regioni a statuto ordinario.

Nei confronti delle suddette Amministrazioni regionali si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Le Provincie, i Comuni, i loro consorzi e gli altri enti locali si avvalgono della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato per le controversie relative alle funzioni regionali ad essi delegate.

Art. 16.

(Composizione dell'Avvocatura generale e delle Avvocature distrettuali)

I commi primo e secondo dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, da vice avvocati generali e da avvocati dello Stato.

Ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato è costituita da un avvocato distrettuale incaricato a norma dell'articolo 12 della presente legge e da avvocati dello Stato che occupino nel ruolo posizioni inferiori a quella dell'avvocato distrettuale ».

Nel terzo comma dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, le parole « procuratori ed aggiunti di procura » sono sostituite dalle parole « sostituti procuratori e procuratori aggiunti ».

Art. 17.

(Istituzione di commissioni di coordinamento presso l'Avvocatura generale dello Stato)

Presso l'Avvocatura generale dello Stato devono funzionare le seguenti commissioni di coordinamento:

prima commissione per i giudizi di costituzionalità;

seconda commissione per il contenzioso internazionale;

terza commissione per il contenzioso amministrativo;

quarta commissione per il contenzioso tributario;

quinta commissione per gli affari penali;
sesta commissione per gli affari civili e di responsabilità della pubblica amministrazione;

settima commissione per il contenzioso relativo ai beni demaniali ed alle acque pubbliche;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ottava commissione per le procedure esecutive e fallimentari.

Le commissioni di coordinamento sono composte da un vice avvocato generale e da due avvocati dello Stato.

Le commissioni di coordinamento vengono sentite sui pareri di massima che l'Avvocatura generale sia chiamata a dare, sulle circolari interne da emanarsi per il coordinamento dell'attività difensiva fra tutti gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nonché in merito agli affari di particolare importanza trattati dagli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle commissioni di coordinamento verranno stabilite con regolamento da emanarsi con provvedimento dell'avvocato generale, sentita la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Funzione dei vice avvocati generali dello Stato)

Salvo quanto previsto nell'articolo 12, primo comma, della presente legge, i vice avvocati generali dello Stato, oltre a trattare gli affari loro affidati, coadiuvano l'avvocato generale nelle attribuzioni da lui per ciascuno di essi stabilite e per suo incarico presiedono una o più commissioni di coordinamento di cui al precedente articolo 17.

I vice avvocati generali possono, a domanda, passare nel ruolo dei magistrati degli istituendi tribunali regionali amministrativi per assumere le funzioni di presidente del tribunale. Il numero di coloro che in tal modo assumono dette funzioni non potrà in alcun tempo superare cinque unità.

Art. 19.

Per gli interventi dello Stato nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale secondo l'articolo 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'Avvocatura dello Stato conforma il

suo patrocinio alle direttive del Consiglio dei ministri.

Art. 20.

(Norme integrative sulla Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato)

I quattro rappresentanti degli avvocati e procuratori dello Stato, che debbono fare parte della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato quali membri effettivi ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti, con voto personale, diretto e segreto, da parte di tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in unico collegio, secondo le norme emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali degli avvocati e procuratori dello Stato, in attuazione dell'articolo 7 della suddetta legge.

Il terzo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, è sostituito dal seguente:

« Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come relatore ed ha voto consultivo. Svolge le funzioni di segretario della Commissione il membro meno anziano dei presenti ».

Nel caso in cui la Commissione debba adottare provvedimenti riguardanti alcuni dei propri membri, costoro saranno sostituiti come segue:

- 1) i vice avvocati generali saranno sostituiti da coloro che li seguono nel ruolo;
- 2) i membri elettivi saranno sostituiti da membri supplenti da eleggersi in numero di tre, insieme con quelli effettivi e con le stesse modalità.

Nel caso di assenza o impedimento del segretario generale e nel caso in cui la Commissione debba adottare provvedimenti che lo riguardano, le funzioni di relatore verranno assunte dal vice avvocato generale meno anziano presente.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate, col voto segreto dei presenti, a

maggioranza; per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sette membri.

La Commissione è convocata dall'avvocato generale ogni volta che egli ne ravvisi la necessità o quando almeno tre membri effettivi ne facciano richiesta. Per effettuare gli scrutini per le promozioni a scelta previsti nell'articolo 14 della presente legge, la Commissione deve essere convocata entro due mesi dalla data in cui si rendono disponibili posti di vice avvocato generale dello Stato.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve pervenire ai componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 21.

(Attribuzioni della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato)

La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni previste dai precedenti articoli e quelle attribuitele dalle norme non incompatibili con la presente legge, pronuncia sui ricorsi prodotti dagli avvocati e procuratori dello Stato in materia di assegnazioni e trasferimenti di sede ed è sentita in ordine alle designazioni o alle proposte per il conferimento degli incarichi e per le nomine ad arbitri.

Art. 22.

(Uffici distaccati presso il Ministero degli esteri e presso i due rami del Parlamento)

Per gli affari del contenzioso diplomatico è istituito, presso il Ministero degli esteri, un ufficio distaccato dell'Avvocatura generale dello Stato. L'avvocato generale dello Stato e l'avvocato dello Stato preposto all'ufficio di cui al presente comma fanno parte di diritto del Consiglio per il contenzioso diplomatico.

Inoltre, presso la Camera dei deputati e presso il Senato della Repubblica potrà, su richiesta del Presidente di ciascuna Camera, essere istituito un ufficio distaccato del-

l'Avvocatura generale dello Stato, per le attività legali e di consulenza giuridica richieste dal Presidente stesso.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di sostituto avvocato generale possono essere ammessi agli scrutini per la promozione a scelta a vice avvocato generale dello Stato, anche se non sono in possesso dell'anzianità prescritta dal secondo comma dell'articolo 14 della presente legge. Le prime nomine a vice avvocato generale dello Stato, per scelta, in applicazione della presente legge, devono essere effettuate non appena la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato sarà stata integrata a norma dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Le nomine per anzianità verranno fatte subito dopo.

Gli avvocati distrettuali dello Stato, ai quali l'incarico sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continuano a ricoprire l'incarico anche se non sono in possesso dell'anzianità prevista nell'articolo 12 della presente legge. I sostituti avvocati generali dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato possono essere assegnati alle Avvocature distrettuali per la prima volta esclusivamente a loro domanda.

Gli attuali sostituti avvocati generali, vice avvocati e sostituti avvocati sono collocati nell'unica qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

Ai sostituti avvocati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già un'anzianità di quattro anni dalla nomina, viene attribuita la seconda classe di stipendio. Da questa data comincia a decorrere per essi l'anzianità utile per conseguire la terza classe di stipendio a norma del quarto comma dell'articolo 11 della presente legge.

Ai vice avvocati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già un'anzianità di cinque anni dalla nomina, viene attribuita la terza classe di stipendio. Da questa data cominciano a decorrere per essi le anzianità utili ai fini della promozione a vice avvocato generale previste dall'articolo 14, secondo e quarto comma.

Ai sostituti avvocati e vice avvocati, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora l'anzianità prevista nei due precedenti commi per l'attribuzione della classe di stipendio superiore a quella corrispondente alle rispettive qualifiche, vengono riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità richiesta dai commi terzo e quarto dell'articolo 11 della presente legge e agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, gli anni maturati nella qualifica di provenienza.

Finchè non saranno nominati i quattro rappresentanti degli avvocati e procuratori dello Stato, la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato continuerà ad esercitare le sue funzioni nell'attuale composizione soltanto per gli affari particolarmente urgenti.

Art. 24.

(Altre disposizioni transitorie)

I procuratori capo, i quali abbiano maturato quattro anni di anzianità nella qualifica, sono sottoposti a scrutinio a scelta da parte della Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato e, qualora conseguano non meno di quaranta punti su cinquanta, sono iscritti nella qualifica di avvocato dello Stato con l'attribuzione della seconda classe di stipendio e vengono collocati nel ruolo di seguito a coloro cui viene attribuita la seconda classe di stipendio a norma del precedente articolo 23, quarto comma.

I procuratori capo, i quali non abbiano l'anzianità prevista nel comma precedente, saranno sottoposti a scrutinio non appena avranno maturato tale anzianità. Essi, fino a quando non conseguano l'iscrizione nella qualifica di avvocato, conservano *ad personam* la qualifica attualmente rivestita ed il trattamento economico corrispondente.

Nella qualifica di avvocato dello Stato sono tenuti vacanti tanti posti quanti sono i procuratori capo che non hanno ancora conseguito l'iscrizione nella qualifica stessa.

All'atto dell'inquadramento nella qualifica di avvocato sarà riconosciuta ai procuratori capo, ai fini degli aumenti periodici biennali di stipendio, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza per il periodo eccedente i primi quattro anni di permanenza nella qualifica stessa.

Coloro che rivestono la qualifica di procuratore alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non conseguano la qualifica di avvocato dello Stato nei modi previsti dall'articolo 6 e seguenti, conservano la qualifica rivestita *ad personam* ed il trattamento economico corrispondente, e sono tenuti vacanti altrettanti posti nella qualifica di avvocato dello Stato.

Coloro che conseguono la nomina ad avvocato dello Stato in applicazione dei precedenti commi non possono essere ammessi allo scrutinio a scelta di cui al secondo comma dell'articolo 14 della presente legge.

I procuratori aggiunti ed i sostituti procuratori attualmente in servizio conseguono, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la classe di stipendio e la relativa anzianità di ruolo complessivamente già maturata nei limiti consentiti dall'attuale ordine di ruolo.

Restano ferme le norme del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 25.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni annui, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1972, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

RUOLO ORGANICO DEGLI AVVOCATI
E PROCURATORI DELLO STATO

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato . . .	1
Vice avvocati generali dello Stato	18
Avvocati dello Stato	247
Sostituti procuratori dello Stato	40
Procuratori aggiunti dello Stato .	10
	<hr/>
	316

DISEGNO DI LEGGE n. 426

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CUCINELLI E VIVIANI

Art. 1.*(Ruolo organico degli avvocati e dei procuratori dello Stato)*

Il ruolo organico degli avvocati e dei procuratori dello Stato, di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 1955, n. 519 e dalla legge 14 novembre 1962, n. 1609, è stabilito, a decorrere dal 1° luglio 1972, in conformità della tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.*(Attribuzione della qualifica di sostituto avvocato generale)*

Le promozioni dalla qualifica di vice avvocato dello Stato a quella di sostituto avvocato generale dello Stato avvengono esclusivamente in base alle norme che seguono, restando abrogata ogni contraria o diversa disposizione contenuta nell'articolo 28 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni.

I vice avvocati dello Stato, compiuti sette anni dalla nomina a tale qualifica, sono sottoposti a valutazione ai fini della nomina a sostituto avvocato generale dello Stato.

Il Consiglio dei ministri, preso in esame il parere della Commissione permanente per il personale dell'Avvocatura dello Stato, propone la nomina al Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica procede alla nomina che produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il vice avvocato dello Stato ha compiuto l'anzianità di cui al primo comma.

Art. 3.*(Elementi di valutazioni e deduzioni dell'interessato)*

Il parere della Commissione permanente per il personale deve essere motivato e deve essere effettuato con riferimento ai precedenti relativi al servizio prestato nelle di-

verse qualifiche, alla capacità tecnico-professionale, alla laboriosità ed alla diligenza dimostrate dall'avvocato dello Stato nello svolgimento dei suoi compiti defensionali e consultivi.

Il parere della Commissione è comunicato integralmente all'interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri a cura dell'Avvocato generale dello Stato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il vice avvocato dello Stato può presentare deduzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.*(Nuova valutazione)*

I vice avvocati dello Stato che non siano stati valutati favorevolmente sono sottoposti a nuova valutazione dopo un triennio.

La nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

Art. 5.*(Destinazione dei sostituti avvocati generali)*

Gli avvocati dello Stato promossi a norma degli articoli precedenti che prestano servizio presso le Avvocature distrettuali dello Stato continuano ad esercitare nella stessa sede le funzioni precedenti fino a quando non possano ottenere la direzione di un'Avvocatura distrettuale, ovvero, a domanda, la destinazione presso l'Avvocatura generale. I sostituti avvocati generali possono, a domanda, essere destinati presso le Avvocature distrettuali per attendere alle funzioni proprie di istituto e per coadiuvare l'avvocato distrettuale.

Art. 6.*(Onere economico)*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250.000.000 annui, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1972, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

Avvocati dello Stato

Qualifiche	Numero dei posti
—	—
Avvocato generale	1
Vice avvocati generali	9
Sostituti avvocati generali	} 167
Vice avvocati	
Sostituti avvocati	83
	—
	260

Procuratori dello Stato

Qualifiche	Numero dei posti
—	—
Procuratori capi	10
Procuratori	10
Sostituti procuratori	20
Procuratori aggiunti	10
	—
	50

DISEGNO DI LEGGE n. 684

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIERACCINI ED ALTRI

Art. 1.

Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono, secondo le funzioni, in:

- avvocato generale dello Stato;
- vice avvocati generali dello Stato;
- avvocati dello Stato;
- procuratori dello Stato.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

L'avvocato generale dello Stato:

- presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;
- presiede e convoca il comitato di coordinamento e studi;
- sovrintende al buon andamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato;
- dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato e del comitato di coordinamento;
- assegna agli avvocati ed ai procuratori dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri formulati dal comitato di coordinamento.

L'avvocato generale dello Stato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Egli dipende dal Presidente del Consiglio dei ministri, al quale riferisce periodicamente sull'attività svolta dall'istituto.

Art. 3.

I vice avvocati generali dello Stato:

coadiuvano l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscono per

delega ed in caso di assenza o di impedimento;

vigilano, per i singoli settori dell'attività consultiva e contenziosa cui sono preposti, sull'applicazione delle direttive di massima impartite dal comitato di cui al successivo articolo 9, al quale sottopongono le opportune proposte;

presiedono eventuali gruppi di lavoro formati per la trattazione degli affari di più rilevante importanza.

I vice avvocati generali dello Stato sono nominati per i due terzi dei posti vacanti nel ruolo tra gli avvocati dello Stato che abbiano raggiunto la quarta classe di stipendio e per un terzo tra i professori ordinari di materie giuridiche iscritti nell'albo degli avvocati da non meno di quindici anni, i consiglieri di Stato ed i consiglieri della Corte dei conti che consentano al passaggio.

La nomina è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Gli avvocati dello Stato:

curano la trattazione degli affari consultivi e contenziosi ad essi assegnati e sottoscrivono gli atti relativi;

espletano le loro funzioni secondo le esigenze professionali;

possono richiedere al vice avvocato generale preposto al settore la convocazione di un gruppo di studio che determini la linea di condotta per gli affari della cui trattazione sono incaricati;

possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati solo con il loro consenso, salvo in caso di assenza o di impedimento; possono essere, altresì, sostituiti per gravi ragioni con provvedimento motivato dall'avvocato generale.

Art. 5.

I procuratori dello Stato:

curano la trattazione degli affari consultivi e contenziosi ad essi assegnati e sottoscrivono gli atti processuali;

espletano le funzioni di procura anche nelle cause affidate agli avvocati dello Stato.

Al servizio di procura sovrintende un avvocato dello Stato designato all'inizio di ogni anno dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 6.

Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato, o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice avvocato generale più anziano nel ruolo;

b) dai due vice avvocati generali più anziani nel ruolo come membri effettivi e dai due vice avvocati generali che seguono nell'ordine di anzianità come membri supplenti;

c) da cinque avvocati dello Stato e da un procuratore dello Stato, eletti da parte di tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, riuniti in un unico collegio, secondo le norme di cui al successivo articolo 7.

Nel caso in cui il consiglio debba adottare provvedimenti riguardanti alcuni dei propri membri effettivi, costoro saranno sostituiti da membri supplenti da eleggersi in numero di tre, insieme con quelli effettivi e con le stesse modalità.

I membri elettivi, effettivi e supplenti, durano in carica tre anni.

Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza. Per la loro validità è necessaria la presenza di sette componenti.

Funge da segretario del consiglio l'avvocato dello Stato meno anziano in servizio presso l'Avvocatura generale, o, in caso di suo impedimento, l'avvocato che immediatamente lo precede nel ruolo.

Il consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi mo-

mento dall'avvocato generale, che dovrà altresì convocarlo quando almeno tre membri effettivi ne facciano richiesta.

Art. 7.

Per l'elezione dei componenti di cui alla lettera c) dell'articolo 6 è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale che lo presiede designato dall'avvocato generale nonchè dai due avvocati dello Stato più anziani in servizio presso l'Avvocatura generale.

La votazione per l'elezione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 13.

Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di cinque avvocati ed un procuratore dello Stato. Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio unico elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'ufficio unico elettorale provvede immediatamente a maggioranza, circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità delle schede. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali vanno presentati entro quindici giorni al Presidente del Consiglio dei ministri, che decide su di essi nei successivi quindici giorni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i sei membri effettivi ed i tre membri supplenti, di cui uno procuratore.

In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.

I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dai componenti supplenti; in mancanza di questi dagli avvocati e procuratori dello Stato che seguono gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

Art. 8.

Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato:

nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi per avvocati e procuratori dello Stato e ne approva gli atti;

delibera l'assegnazione e il trasferimento di sede degli avvocati e procuratori dello Stato;

esprime il parere di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;

attribuisce e revoca l'incarico di segretario generale, fissandone la durata, che non può, comunque, eccedere il quadriennio;

delibera in ordine alle designazioni ed alle proposte per il conferimento di incarichi interni ed esterni e per la nomina ad arbitri degli avvocati e dei procuratori dello Stato;

esercita la funzione disciplinare ai sensi dell'articolo 23 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sui fatti che possano comportare a carico dei vice avvocati generali e degli avvocati dello Stato il provvedimento di cui all'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

esprime parere al Presidente del Consiglio dei ministri sull'accettazione delle dimissioni o delle domande di collocamento a riposo dei vice avvocati generali e degli avvocati dello Stato;

designa i vice avvocati generali e gli avvocati dello Stato che compongono il comitato e gli uffici di cui al successivo articolo 9.

I singoli avvocati e procuratori dello Stato hanno diritto di prendere visione e di richiedere copia, a loro spese, di ogni atto del consiglio e dei verbali integrali delle riunioni consiliari.

Art. 9.

Il comitato di coordinamento è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede o in caso di assenza o di impedimento dal vice avvocato generale più anziano nel ruolo;

b) da due vice avvocati generali e da quattro avvocati dello Stato designati dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Funge da segretario il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato.

Dal comitato dipendono l'ufficio massimario, l'ufficio coordinamento e gli uffici di redazione delle pubblicazioni dell'Avvocatura dello Stato.

Il comitato provvede a dare le direttive di massima necessarie ad assicurare l'unità d'indirizzo nella trattazione degli affari consultivi e contenziosi e formula i criteri per l'assegnazione degli affari agli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 10.

Nell'ambito della qualifica di procuratore dello Stato sono previste quattro classi di stipendio corrispondenti rispettivamente alle sopresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore e procuratore capo ed al coefficiente di procuratore capo dopo quattro anni dalla nomina.

La prima classe di stipendio viene attribuita ai procuratori dello Stato di prima nomina.

La seconda classe di stipendio viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità utile di tre anni dalla nomina.

La terza classe di stipendio viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità utile di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe di stipendio viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano un'anzianità di otto anni nella terza classe.

Art. 11.

Nell'ambito della qualifica di avvocato dello Stato sono previste quattro classi di stipendio:

la prima classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei sostituti avvo-

cati, viene attribuita agli avvocati dello Stato di prima nomina;

la seconda classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei vice avvocati viene attribuita agli avvocati dello Stato che abbiano un'anzianità utile di sei anni dalla nomina, secondo il turno di anzianità e salvo demerito;

la terza classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei sostituti avvocati generali, viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano un'anzianità utile di sei anni nella seconda classe;

la quarta classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei vice avvocati generali, viene attribuita secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità utile di sei anni nella terza classe.

Art. 12.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 23 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, agli avvocati dello Stato si applicano, in ragione delle classi di stipendio conseguite, le norme e le garanzie stabilite per le attuali qualifiche alle quali rispettivamente corrispondono le classi di stipendio raggiunte, in conformità della tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 13.

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, nonché la lettera *a*) dell'articolo 2 di detta legge, sostitutiva della lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, che pertanto viene richiamata in vigore.

Art. 14.

Le avvocature distrettuali dello Stato sono dirette dall'Avvocato dello Stato con maggiore anzianità nel ruolo.

Art. 15.

L'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato possono, di concerto con l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione, ed inoltre innanzi ai giudici delegati per i procedimenti di cui all'articolo 101 della legge fallimentare e ai giudici dell'esecuzione per i procedimenti di competenza, salvo che debba provvedersi alla istruzione della causa ».

Art. 16.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è soppresso l'inciso: « di grado non superiore al quarto ». L'ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.

Art. 17.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è sostituito dal seguente:

« Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo non possono superare contemporaneamente il numero di quindici ».

Art. 18.

Per gli affari del contenzioso diplomatico è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio distaccato dell'Avvocatura generale dello Stato.

L'avvocato generale dello Stato e l'avvocato dello Stato preposto all'Ufficio di cui al precedente comma fanno parte di diritto del Consiglio per il contenzioso diplomatico.

Art. 19.

L'Avvocatura dello Stato può espletare le funzioni di cui all'articolo 43 del testo unico

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30 ottobre 1933, n. 1611, qualora gli organi competenti delle Regioni a Statuto ordinario deliberino di avvalersi istituzionalmente del suo patrocinio.

Art. 20.

Agli avvocati e procuratori dello Stato attualmente in servizio sono attribuite la classe di stipendio e la relativa anzianità di ruolo complessivamente maturata, nei limiti consentiti dall'attuale ordine di ruolo.

Gli avvocati dello Stato, che abbiano conseguito la terza classe di stipendio alla data di entrata in vigore della presente legge o che la conseguono per effetto di essa possono essere assegnati alle avvocature distrettuali esclusivamente a loro domanda.

Gli attuali sostituti avvocati generali conservano il titolo inerente alla soppressa qualifica.

Restano ferme le norme del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933,

n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 21.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1972.

Art. 22.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1972 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto per le modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Avvocato generale	1
Vice Avvocati generali	15
Avvocati dello Stato	244
Procuratori dello Stato	50
	<hr/>
TOTALE	310

TABELLA B

EQUIPARAZIONE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO
AI MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Avvocato generale dello Stato	— Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Vice avvocato generale dello Stato ed avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio	— Presidente di sezione della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio	— Consigliere di cassazione
Avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio e Procuratore dello Stato alla quarta classe di stipendio	— Consigliere di Corte d'appello
Avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio e Procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio	— Giudice di tribunale
Procuratore dello Stato alla seconda classe di stipendio	— Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio.	— Uditore giudiziario, dopo sei mesi dalla nomina